COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.4.2006
COM(2006) 151 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'equivalenza dell'esame ufficiale delle varietà effettuato in Croazia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Direttiva 2002/53/CE del Consiglio relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole dispone che il Consiglio determini se gli esami ufficiali delle varietà effettuati in un paese terzo offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri.

Si fa riferimento alla valutazione dei requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, nonché del valore agronomico e di utilizzo delle varietà da ammettere al catalogo ufficiale delle varietà delle specie di piante agricole.

La Croazia ha chiesto il riconoscimento comunitario dell'esame ufficiale delle varietà in base ai requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità. L'8 dicembre 2004 una prima lettera è stata indirizzata alla direzione generale Salute e tutela dei consumatori. In seguito hanno avuto luogo diversi contatti tra i servizi interessati. La documentazione pertinente è stata messa a disposizione dei servizi della Commissione. Tale documentazione è stata limitata a tre specie di cereali, vale a dire grano, orzo e mais. Va ricordato che la Croazia è membro dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) dal 2001. Tale fatto implica un riconoscimento internazionale della capacità della Croazia di effettuare esami ufficiali delle varietà in base ai requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità.

La Slovenia auspica un esito favorevole alla richiesta croata.

In seguito all'esame del fascicolo i servizi della Commissione ritengono che la Croazia offra le garanzie richieste.

La presente proposta stabilirebbe l'equivalenza in questione e consentirebbe alla Commissione di aggiornare gli elementi tecnici della decisione conformemente agli allegati, tenendo conto del parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'equivalenza dell'esame ufficiale delle varietà effettuato in Croazia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CEE del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole[1], in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/53/CE consente al Consiglio di determinare se gli esami ufficiali delle varietà effettuati in un paese terzo offrano le stesse garanzie di quelli effettuati negli Stati Membri.

(2) Le norme che disciplinano l'esame ufficiale delle varietà effettuato in Croazia per quanto riguarda grano, orzo e mais prevedono che l'ammissione delle varietà in base ai requisiti di distinzione, stabilità e omogeneità è subordinata ai risultati di esami ufficiali, effettuati segnatamente in coltura, che comprendono un numero sufficiente di caratteri per descrivere la varietà.

(3) L'esame di tali norme e delle modalità della loro applicazione in Croazia per quanto riguarda le tre specie sopra menzionate ha dimostrato che le suddette norme forniscono le stesse garanzie di quelle degli Stati membri, purché siano soddisfatte altre condizioni.

(4) La presente decisione non impedisce la revoca delle conclusioni comunitarie sull'equivalenza qualora le condizioni su cui si basano non siano o non siano più soddisfatte.

[1] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1 Direttiva modificata dal ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli esami ufficiali basati sui requisiti di distinzione, stabilità e omogeneità delle varietà delle specie di cui all'allegato I effettuati in Croazia dall'autorità indicata in detto allegato sono considerati equivalenti a quelli effettuati dagli Stati membri, purché siano soddisfatte le disposizioni di cui all'allegato II.

Articolo 2

Le modifiche agli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, nel seguito denominato "il comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Autorità	Specie
Institute for Seed and Seedlings, Osijek	*Hordeum vulgare* L. *Triticum aestivum* L. *Zea Mays* L.

ALLEGATO II

Condizioni

1. L'ammissione delle varietà in base alla valutazione della distinzione, della stabilità e dell'omogeneità è soggetta ai risultati di esami ufficiali.

2. Ai fini della distinzione, gli esami di coltura comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili:

   – elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

   – che, pur senza figurare nel suddetto catalogo, sono ammesse o in corso di ammissione in uno Stato membro della Comunità alla certificazione e alla commercializzazione o alla certificazione per altri paesi.

3. I caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie in questione sono quelli stabiliti dalla direttiva 2003/90/CE della Commissione[2].

[2] GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7.